

COMUNE DI GOSALDO (BELLUNO)

Decreto n. 571 del 10 novembre 2004

Comune di Gosaldo. Lavori di sistemazione di alcune strade comunali. Legge 25.06.1865, n. 2359. Legge 22.10.1971, n. 865. Legge 08.08.1992, n. 359. D.P.R. 08.06.2001, n. 327. Legge Regionale 07.11.2003, n. 27. Legge Regionale 21.05.04, n. 13. Determinazione indennità provvisoria di esproprio.

Settore espropriazioni e appalti di lavori pubblici, forniture e servizi. Ufficio comune

Il Segretario generale

decreta

Art. 1 L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili siti nel Comune di Gosaldo ed occorrenti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di alcune strade comunali, è stabilita come dall'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

All'eventuale fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, spetterà una indennità aggiuntiva, da corrispondere autonomamente, nei termini e modi di cui all'art.17 della Legge 865/71, corrispondente ai valori tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione dell'anno in corso, in base alle colture in atto.

Alle ditte suddette spetterà il rimborso delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento degli immobili precedente all'espropriazione, in rapporto alla superficie da espropriare, nonché, se dovuto, il rimborso delle somme eventualmente corrisposte per dette aree fino alla data dell'esproprio a titolo di imposta sugli incrementi di valore della aree fabbricabili di cui alla Legge 5.3.1963, n. 246.

Art. 2 Il comune di Gosaldo è incaricato della notifica del presente decreto alle ditte espropriande ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, con l'osservanza delle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 3 Ai sensi del 2° comma dell'art.5 bis della Legge 08.08.1992, n. 359, i proprietari espropriandi possono, in qualsiasi fase del procedimento, convenire la cessione volontaria degli immobili. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1° del citato articolo, così come evidenziata nell'allegato prospetto individuale, indicante la misura dell'indennità provvisoria.

In ogni caso l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, a mente dell'art.16 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, non potrà essere maggiore al valore dichiarato, in sede di ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Art. 4 Il presente decreto sarà comunicato d'ufficio alla Regione Veneto e pubblicato per estratto, a cura dell'Ente espropriante, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 5 Si prende atto che al presente decreto vengono allegati n. 2 (due) prospetti individuali di determinazione dell'indennità di esproprio.

Il Segretario generale
dott. Antonio Lonigro